



A.I.C.C. e F.

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari

Fondata il 5 febbraio 1977

STATUTO DELL' AICCEF

La prima stesura del 1977 è stata modificata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nel 2012 e nel 2013

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (A.I.C.C. e F.).

La sede è stabilita in base alle esigenze organizzative con delibera del Consiglio. L'Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 2 – Definizione

Il consulente della coppia e della famiglia è il professionista socio educativo che:

- a) Attua percorsi centrati su atteggiamenti e tecniche di accoglienza, ascolto e auto ascolto che valorizzino la persona nella totalità delle sue componenti
- b) Si avvale di metodologie specifiche che agevolano i singoli, la coppia e il nucleo familiare nelle dinamiche relazionali a mobilitare le risorse interne ed esterne per le soluzioni possibili
- c) Si integra, ove occorra, con altri specialisti
- d) Agisce nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone e favorisce in esse la maturazione che le renda capaci di scelte autonome e responsabili
- e) E' tenuto al segreto professionale

Art. 3 – Elenco dei Professionisti

L'Associazione tiene ed aggiorna l'Elenco di coloro che ritiene abilitati all'esercizio della professione di consulente coniugale e familiare

.Art. 4 – Scopi

L'Associazione si propone di:

- a) tutelare la professionalità del consulente;
- b) promuovere lo studio dei problemi relativi alla consulenza coniugale e familiare;
- c) preparare direttamente o servendosi di altre istituzioni qualificate, all'esercizio della consulenza alla persona, alla coppia ed al nucleo familiare e, secondo i criteri della formazione permanente, favorire l'aggiornamento dei consulenti e degli specialisti di consultorio;
- d) adoperarsi per ottenere il riconoscimento della qualifica di consulente coniugale e familiare;
- e) sensibilizzare l'opinione pubblica ed i responsabili di enti pubblici ai problemi ed

alle esigenze della consulenza coniugale e familiare;

- f) instaurare e mantenere contatti con gli organismi nazionali ed internazionali che operano nei settori della formazione, della consulenza e dell'intervento sulla famiglia;
- g) realizzare ricerche, studi, pubblicazioni, documentazioni inerenti all'attività consultoriale e all'intervento nella famiglia. Per il raggiungimento degli scopi predetti, l'Associazione può costituire commissioni di studio, indire convegni, prendere ogni altra iniziativa utile ed idonea.

Art. 5 – Soci

L'Associazione è composta da Soci Effettivi, Soci Aggregati e Soci Onorari. Per diventare Soci Effettivi sono necessari i seguenti requisiti:

- a) titolo di studio di scuola media superiore;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso (organizzato da ente pubblico o privato) ritenuto qualificante dall'Associazione;
- c) avere effettuato il tirocinio presso consultori familiari, studi professionali, centri di consulenza familiare, ed altre strutture analoghe, per almeno 18 mesi dalla data del diploma alla richiesta di associazione, secondo i metodi della consulenza alla persona alla coppia ed alla famiglia ed in conformità alle norme previste dal Regolamento dell'Associazione;
- d) aver superato l'esame previsto all'art. 6.

Sono Soci aggregati coloro che hanno un attestato di frequenza di una Scuola di formazione triennale in consulenza familiare, secondo quanto previsto dal Regolamento, e sono in attesa di acquisire il diploma, e coloro che in possesso di Diploma svolgono il tirocinio; i quali accettano senza riserve lo Statuto dell'Associazione e le norme dei Regolamenti.

L'AICCeF abilita all'esercizio della libera professione i Soci Effettivi. Sono Soci Onorari, oltre ai Presidenti uscenti, coloro che per particolari meriti nel campo della consulenza familiare sono dichiarati tali dal

Consiglio Direttivo all'unanimità con ratifica dell'Assemblea.

Art. 6 - Ammissione di nuovi Soci

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, e devono essere corredate dalle firme di due Soci Effettivi. Il richiedente, per diventare Socio Effettivo, deve dichiarare di impegnarsi a svolgere l'attività di consulente coniugale e familiare in seno ai consultori pubblici o privati, o di servizio ritenuto analogo dal Consiglio Direttivo, nel pieno rispetto delle finalità che l'Associazione si propone. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'idoneità all'esercizio della consulenza familiare è accertata da un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo, mediante un colloquio personale e la valutazione dei titoli e documenti del candidato.

Art. 7 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di partecipazione dei Soci, dai contributi versati da persone o enti, e da ogni altra sopravvenienza attiva.

Art. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori dei Conti, i Proviviri.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci determina l'orientamento generale dell'attività sociale, delibera sul bilancio, elegge fra i Soci Effettivi il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Proviviri, e decide su tutte le questioni ad essa proposte dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce ogni anno ed è convocata con preavviso di almeno trenta giorni dal Presidente che, unitamente al Consiglio Direttivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente per propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei Soci, d'urgenza con congruo preavviso. Nell'Assemblea i Soci Effettivi hanno voto deliberativo ed i Soci Aggregati hanno voto consultivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci Effettivi ed in seconda convocazione con la presenza almeno di un numero di Soci pari a quello dei componenti il Consiglio Direttivo in carica.

I Soci hanno facoltà di farsi rappresentare per delega da un altro Socio; nessun Socio comunque potrà essere portatore di più di una delega. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta. Le modifiche dello Statuto richiedono il voto favorevole della metà più uno dei Soci Effettivi.

Si ritengono valide le modifiche dello Statuto approvate con la votazione per posta, purché giunta entro la data di fissazione dell'Assemblea, per l'approvazione delle modifiche stesse.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri, elegge al suo interno il Presidente e, ove occorra, uno o due Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo promuove l'attività dell'Associazione, forma il bilancio preventivo e consuntivo, propone l'importo delle quote sociali, amministra i fondi sociali, delibera su tutti gli oggetti concernenti la vita dell'Associazione.

Il Presidente sceglie nell'ambito del Consiglio Direttivo o tra i Soci un Segretario dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta di vigilare che i Soci aderenti all'Associazione, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5. A tale scopo il Consiglio Direttivo provvede agli eventuali accertamenti a mezzo di persone qualificate, all'uopo delegate e prende gli opportuni provvedimenti, contro i quali è ammesso il ricorso ai Proviviri. Il Consiglio Direttivo approva ed aggiorna il Regolamento dell'Associazione, salvo ratifica dell'Assemblea, nei limiti posti dal presente Statuto. Esso può delegare, per singoli atti e a tempo determinato, i suoi poteri al Presidente.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta in caso di urgenza gli opportuni provvedimenti, convoca, almeno due volte all'anno, il Consiglio Direttivo. In caso di vacanza di un membro qualsiasi del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto.

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde o per dimissioni, o per decadenza. Le dimissioni devono essere notificate al Presidente, il quale ne riferisce al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo; contro il relativo provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - Revisore dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri, esercita la vigilanza contabile sull'amministrazione dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei Soci. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13 – Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, decide inappellabilmente come arbitro amichevole su tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso o emolumento.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica di diritto quando il numero dei Soci Effettivi divenga inferiore a dieci. In ogni altro caso può esser deliberato, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea di tutti i Soci Effettivi. In caso di scioglimento tutto quanto e di proprietà e dotazione dell'Associazione sarà devoluto a favore di enti che operano nel settore della famiglia.

Art. 16 -

L'A.I.C.C.e F. pubblica la rivista Il Consulente Familiare, che è l'organo d'informazione dell'Associazione.

* * * * *